

L'ESENZIONE IMU DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE AI CONIUGI CON RESIDENZE IN COMUNI DIVERSI

Marco Tirabassi

DEFINIZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

ICI

(Fino al 31/12/2011)

Art. 8, comma 2, D. Lgs. n. 504/1992

*S'intende abitazione principale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica del soggetto passivo, nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari **dimorano abitualmente***

IMU

(2012/2019)

Art. 13, quarto e quinto periodo, d.l.n. 201/2011, convertito Legge n. 214/2011, e ss.mm.ii.

*Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o **iscrivibile** nel catasto edilizio urbano come **unica unità immobiliare**, nel quale **il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.***

*Nel caso in cui **i componenti del nucleo familiare** abbiano stabilito **la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale**, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare **si applicano per un solo immobile.***

NUOVA IMU

(Dal 2020)

Art. 1, comma 741, lettera b), Legge n. 160/2019


*Per abitazione principale si intende l'immobile, **iscritto** o **iscrivibile** nel catasto edilizio urbano come **unica unità immobiliare**, nel quale **il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.***

*Nel caso in cui **i componenti del nucleo familiare** abbiano stabilito **la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale**, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare **si applicano per un solo immobile.***

DEFINIZIONE NUOVA IMU

art.1, co.741, lett.b), L.160/2019

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e **i componenti del suo nucleo familiare** dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.



RESIDENZA – DIMORA ABITUALE -DOMICILIO



RESIDENZA

La **residenza** è nel luogo in cui la persona ha la **dimora abituale**



DIMORA ABITUALE

La **dimora abituale** è il luogo ove una persona vive per gran parte dell'anno



DOMICILIO

Il **domicilio** è il luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Art.43


cc

CONTENZIOSO TRIBUTARIO



ABITAZIONE CONIUGE 1

ABITAZIONI DI CONIUGI SEPARATI



ENTRAMBI I CONIUGI

RICHIEDONO L'ESENZIONE
PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE



ABITAZIONE CONIUGE 2



Circolare MEF n. 3/DF del 18/05/2012 ammette, addirittura, la sussistenza di due abitazioni principali se in uso ai coniugi purché poste in comuni diversi.

INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA

ART.1, CO.741, LETT.B), L.160/2019

DEFINIZIONE FATTISPECIE ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come **unica unità** immobiliare, nel quale il possessore e **i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.**

DISPOSIZIONE AGEVOLATIVA

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare **abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.**

UNICITA' DELL'IMMOBILE

Non possono coesistere due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge, sia nello stesso comune che in comuni diversi

DIMORA E RESIDENZA ANAGRAFICA

La stabile dimora del possessore e del suo nucleo familiare

NUCLEO FAMILIARE

Insieme di persone legate da vincoli matrimonio viene parentela, adozione, vincoli affettivi ...

Art.li 4,21,35 DPR 223/1989, - [Concetto Civilistico](#)

RESIDENZA DELLA FAMIGLIA

I coniugi concordano tra loro l'[indirizzo della vita familiare](#) e fissano la [residenza](#) della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. ([art.144 cc](#))



LA CORTE DI CASSAZIONE

INTRODUCE NUOVI CONCETTI

DIMORA ABITUALE - NUCLEO - RESIDENZA FAMILIARE

Ciò che rileva ai fini della definizione di abitazione principale non è la residenza dei singoli coniugi bensì la residenza della famiglia che è soggetto distinto ed autonomo, cui la norma, in lettura collega l'esclusione dall'Imu.

(Cassazione n.7238/2021, n.18096/2021)

La norma non può essere utilizzata per avallare comportamenti elusivi, quale la fittizia assunzione della dimora o della residenza in altro luogo da parte di uno dei coniugi al fine di creare la possibilità per il medesimo nucleo familiare di godere due volte dei benefici per l'abitazione principale

(Cassazione n. 7238/2021, n.15439/2019)

Occorre che l'immobile (definito abitazione principale) costituisca non soltanto la residenza del contribuente ma anche la dimora abituale dello stesso e dei suoi familiari

(Cassazione n. 7238/2021, n.21873/2020, n.12050/2018)

La residenza familiare, fissata di comune accordo dai coniugi ai sensi dell'articolo 144 c.c., è una ed una soltanto, anche se entrambi i coniugi possono avere domicili diversi in relazione a specifiche esigenze, ad esempio di tipo lavorativo; tuttavia ciò che assume rilevanza per beneficiare della agevolazione, non è la residenza dei singoli coniugi bensì quella della famiglia.

(Cassazione nn. 7238/2021, n. 18096/2019)

LA CONTINUITA' DELLE PRONUNCE DI CASSAZIONE

CONIUGI CHIEDEVANO LA DOPPIA ESENZIONE PER DUE IMMOBILI DISTINTI

➔ RIGETTO DEL RICORSO DEL CONTRIBUENTE E CONFERMA DELLA CTR

"...non può condividersi la tesi del ricorrente secondo cui ogni coniuge anche non legalmente separato possa avere una propria abitazione principale..." *(non è possibile fruire dell'agevolazione per due abitazioni familiari)*

Cass. ord. nn. 4166 e 4170 del 19/02/2020; Cass. ord. n. 21873 del 09/10/2020; Cass. ord. n. 15316 del 03/06/2021; Cass. ord. n. 38723 del 06/12/2021

➔ ACCOGLIMENTO DEL RICORSO del Comune, cassazione della sentenza della CTR **SENZA RINVIO**


"...per avere la CTR riconosciuto il trattamento agevolato nonostante risulta dimostrato che l'immobile non fosse stato adibito a dimora abituale del nucleo familiare..." *(non era provato che fosse l'abitazione familiare)*

Cass. ord. n. 20130 del 24/09/2020; Cass. ord. n. 15901 del 08/06/2021; Cass. ord. n. 16001 del 09/06/2021

➔ CASSATE SENTENZE CTR DI ACCOGLIMENTO O DINIEGO PRIVE DI VERIFICHE **CON RINVIO**

"...non avendo la CTR espletato alcun accertamento riguardo la residenza della famiglia non si e' uniformata ai principi di diritto vivente....." *(non era stato provato che fosse l'abitazione familiare)*

Cass. ord. 18096 del 05/07/2019; Cass. ord. 28535 del 15/12/2020; Cass. ord. 2194 del 01/02/2021; Cass. ord. 20686 del 20/07/2021; Cass. ord. 36958 del 26/11/2021; Cass. ord. 893 del 13/01/2022



INDIRIZZO DELLA SUPREMA CORTE

Per la Cassazione, laddove non vi è la contestualità di residenza di entrambi i coniugi, l'esclusione dall'imu (come abitazione principale) spetta all'immobile che costituisce la **residenza della famiglia, quale soggetto distinto dai coniugi**, cui la norma, in interpretazione adeguatrice, collega il trattamento di favore.

Ciò che rileva è **la prova** che l'immobile sia quello di dimora della famiglia, a prescindere dalla mancanza della residenza/dimora di uno dei coniugi.

- NUCLEO FAMILIARE
- CONCETTO DI RESIDENZA \ DIMORA FAMILIARE (CHE SOSTITUISCE I SINGOLI CONIUGI)
- NECESSITA' DELLA PROVA

MODALITA' DI PROVA

IN CAPO AL CONTRIBUENTE



DOCUMENTAZIONE SANITARIA

Degenze
Cure e ricoveri
Assistenza
Medico/Dentista



DOCUMENTAZIONE DI VIAGGIO

Abbonamenti treno
Telepass
Abbonamento parcheggio



ALTRO

Documenti lavorativi
Utenze
Abbonamenti vari
Certificati scolastici


AL SERVIZIO TRIBUTI L'ONERE DI VALUTARE LA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA
CON
«RAGIONEVOLE PRESUNZIONE»

ESEMPIO APPLICATIVO



ABITAZIONE CONIUGE 1

ABITAZIONI DI CONIUGI SEPARATI



ABITAZIONE PRINCIPALE

E' QUELLA NELLA QUALE E' STATA

DIMOSTRATA LA DIMORA FAMILIARE

CON IL LIMITE DI UN UNICO

ALLOGGIO PER NUCLEO FAMILIARE



ABITAZIONE CONIUGE 2

DISAPPLICAZIONE DELLE SANZIONI

L'accertamento della sussistenza della oggettiva incertezza dell'interpretazione normativa, ai fini della disapplicazione delle sanzioni, **può essere operata esclusivamente dal giudice tributario** unico soggetto dell'ordinamento cui è attribuito il potere - dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione, **mentre non può mai essere operato dall'ente impositore, tenuto ad applicare le sanzioni *ex lege***

[Cass.ord.36554 del 25/11/2021](#); [Cass.ord.30223 del 27/10/2021](#)
[Cass.ord.15406 del 03/06/2021](#); [Cass.ord.24707 del 03/10/201](#),
[Cass.ord.32084-83-82 del 09/12/2019](#), [Cass.ord. 20127- 20126-20125201-24 del 25/07/2019](#)

LA DISAPPLICAZIONE DELLE SANZIONI PER INCERTEZZA NORMATIVA

(Acclaramento)

Il giudice tributario può effettuare tale verifica **solo in presenza di domanda del contribuente.**

Il contribuente ha l'onere di allegare la ricorrenza degli elementi che giustificano l'esenzione per incertezza normativa oggettiva, che ricorre nell'ipotesi di incertezza inevitabile sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della disposizione tributaria, anche all'esito del procedimento di interpretazione della stessa da parte del giudice

[Cass.ord.585 del 11/01/2022](#)

MODIFICHE NORMATIVA PER IL 2022

NUOVA IMU

(Dal 2020)

Art. 1, comma 741, lettera b), Legge n. 160/2019

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

NUOVA IMU

(Dal 2022)

Art. 1, comma 741, lettera b), Legge n. 160/2019 modificato dall'art.5-decies del D.L. n. 146/2021 Conv. Con mod dalla Legge 215/2021

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.

MODIFICHE NORMATIVA PER IL 2022

MATURA COSTITUTIVA

SCELTA DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

I componenti del nucleo devono scegliere a quale alloggio attribuire la nozione di abitazione principale a mezzo di denuncia Imu da presentare per l'anno 2022 entro il 30/06/2023

VALIDITA' DELLA SCELTA

Il presupposto perché i coniugi/conviventi possano operare la scelta è che abbiano stabilito nell'immobile la propria dimora abituale e la residenza anagrafica.

Non potrà per es. il coniuge spostare la residenza nell'immobile che presenta il maggior carico d'imposta se in quell'immobile non vi è, oltretutto, la residenza, **anche la dimora abituale** (ad es. casa delle vacanze)

DECORRENZA

La scelta del contribuente non ha **efficacia retroattiva** ma **decorre dall'anno 2022**.

Non è norma di interpretazione autentica (Ordinanza Corte Costituzionale 94/2022)

MODALITA' DELLA SCELTA

Il MEF a Telefisco 2022 ha evidenziato che la scelta va fatta con dichiarazione imu di cui al DM 30/10/2012 BARRANDO il campo 15 relativo alla "Esenzione" e riportare nello spazio dedicato alle "Annotazioni" la seguente frase "*Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lett.b), della legge n.160 del 2019*"

ASPETTI CRITICI IRRISOLTI

- A) Comproprietà
- B) Separazioni di fatto (no legale/giudiziale)
- C) Comportamento concludente (denuncia 2022)

TERMINI DI DECADENZA PER LA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

NORMA DI RIFERIMENTO

D.L. 17/03/2020, n.18, conv.L.27 del 24/04/2020
artt.67, in combinato disposto con l'art.12,1 co.

D.Lgs 159/2015 proroga di 85 giorni di tutti i
termini di decadenza degli atti pendenti alla
data dell'8 marzo 2020



- omesso o parziale versamento dal 2015 al 2019
- omessa o infedele denuncia dal 2014 al 2018



Roma, 2 novembre 2021

**I termini di notifica degli atti di accertamento esecutivi e delle
ingiunzioni fiscali alla luce della sospensione dei termini disposta
dal dl n. 18 del 2020**

| Omesso, parziale versamento | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Anno d'imposta | Termine notifica |
| 2015 | 26/03/2021 |
| 2016 | 26/03/2022 |
| 2017 | 26/03/2023 |
| 2018 | 26/03/2024 |
| 2019 | 26/03/2025 |

| Infedele-Omessa Denuncia | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Anno d'imposta | Termine notifica |
| 2014 | 26/03/2021 |
| 2015 | 26/03/2022 |
| 2016 | 26/03/2023 |
| 2017 | 26/03/2024 |
| 2018 | 26/03/2025 |

TERMINI DI DECADENZA PER LA NOTIFICA DELLE INGIUNZIONI ESECUTIVI

NORMA DI RIFERIMENTO

D.L. 17/03/2020, n.18, conv.L .27 del 24/04/2020 art 68,
in combinato disposto con l'art.12,2 co. D.Lgs 159/2015

ingiunzioni di pagamento da notificare entro il 31
dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021 (relative ad avvisi
di accertamento divenuti definitivi nel 2017 e nel 2018)



proroga dei termini di decadenza sino a 31/12/2023
(secondo anno successivo alla scadenza della
sospensione, art.12, 2 co.D.Lgs 150/2015)



Roma, 2 novembre 2021

Conseguentemente, le ingiunzioni di pagamento che dovevano essere notificate entro il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogate, per quanto disposto dall'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2015, al 31 dicembre 2023 - secondo anno successivo alla scadenza della sospensione, allo stato, intervenuta per l'appunto il 31 agosto 2021. Le ingiunzioni non in scadenza nel 2021 e 2022, per le quali il relativo termine di decadenza era pendente alla data dell'8 marzo 2020, sono invece prorogate, per quanto disposto dal comma 1 dell'art. 12 citato, di 542 giorni.

I termini di notifica delle ingiunzioni di pagamento sono quindi riassumibili come segue:

| Atti di accertamento divenuti definitivi nel | termine notifica ingiunzione |
|---|-------------------------------------|
| 2017 | 31/12/2023 |
| 2018 | 31/12/2023 |
| 2019 | 25/06/2024 |

Da ultimo, si precisa che per gli accertamenti esecutivi comunali non affidati all'agente della riscossione e per le ingiunzioni di pagamento non trova applicazione quanto previsto dall'art. 68, comma 4-bis, del dl n. 18/2020², in quanto le norme applicabili ai Comuni sono solo quelle contenute nel comma 1 dell'art. 68.

RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ

(CTR Liguria, n. 168/2018 in G.U. n. 28/2021-Serie speciale)

Relativamente all'articolo 8, D. Lgs. n. 504/1992 (ICI) e art. 13, comma 2, d.l.n. 201/2011, convertito in l. n. 214/2011, per violazione degli artt. 3, 16, 29 e 53 della Costituzione in quanto:

- **Disparità di trattamento** tra coppie coniugate che, pur conviventi di fatto, hanno **residenze anagrafiche nel medesimo comune** (una agevolazione) o in **comuni diversi** (nessuna agevolazione)
- **Disparità di trattamento** tra coppie coniugate che, pur conviventi di fatto, hanno **residenze anagrafiche nel medesimo comune** (una agevolazione) o in **comuni diversi** (nessuna agevolazione)
- **Irrazionale onere alla libertà di circolazione e soggiorno delle coppie coniugate**, rispetto ad altre, ponendo limitazioni economiche (non benefici) in relazione alla sola scelta di residenza dei coniugi Società B e C
- Correlazione della capacità contributiva dei coniugi al **solo fatto formale delle loro residenza anagrafica**

RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ

CTP NAPOLI

(Relativamente all'articolo 8, D. Lgs. n. 504/1992 (ICI) e art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011, convertito in l. n. 214/2011, per violazione degli artt. 1, 3, 4, 29, 31, 35, 47 e 53 della Costituzione in quanto (TRA LE ALTRE) :

- **Vulnus sulla famiglia fondata sul matrimonio** Escluderebbe, in ragione della residenza in Comuni diversi, il diritto all'esenzione per coloro che sono legati da vincolo coniugale, mentre lo riconoscerebbe ai conviventi di fatto, cui spetterebbe addirittura per entrambi i cespiti, determinando, in tal modo, una irrazionale discriminazione a scapito della famiglia fondata sul matrimonio e fraponendo un illegittimo ostacolo di natura fiscale alla libera scelta delle modalità con le quali l'unità familiare può essere realizzata.
- **Vulnus sul Lavoro** Pregiudicherebbe irragionevolmente i lavoratori che si trovano lontano dalla famiglia, così impedendo a sé ad agli altri componenti del nucleo familiare di godere dell'esenzione di cui, invece, avrebbero potuto godere se avessero avuto la fortuna di lavorare nel proprio comune
- **Capacità contributiva** Differenziando irragionevolmente i soggetti esentati dal pagamento dell'IMU in forza di un elemento esogeno e privo di rilevanza fiscale quale l'ubicazione territoriale dell'immobile e di un componente del nucleo familiare, violerebbe il principio di capacità contributiva, il quale invece postula l'uguaglianza dei destinatari delle prestazioni tributarie

CORTE COSTITUZIONALE

REMISSIONE A SE STESSA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA'

ORDINANZA CORTE COSTITUZIONALE N. 94/2022

La Corte costituzionale, riunita oggi in camera di consiglio, ha esaminato la questione di legittimità sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli sull'esenzione disciplinata nel quinto periodo del secondo comma dell'articolo 13 del DI 201/2011, convertito nella legge 214/2011 e successivamente modificato. **La Commissione censura la disciplina nell'interpretazione della Corte di cassazione, secondo cui l'esenzione dall'imposta municipale unica (IMU) per l'abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare va esclusa qualora uno dei suoi componenti abbia la residenza anagrafica in un immobile ubicato in un altro Comune.**

L'Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte ha deciso di sollevare davanti a se stessa la questione di costituzionalità sulla regola generale stabilita dal quarto periodo del medesimo articolo 13. In particolare, **la Corte dubita della legittimità costituzionale – in relazione agli articoli 3, 31 e 53 Costituzione – del riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell'immobile (com'era nella versione originaria dell'IMU) ma anche del suo nucleo familiare. In tal modo, quest'ultimo potrebbe diventare un elemento di ostacolo all'esenzione per ciascun componente della famiglia che abbia residenza anagrafica ed effettiva dimora abituale in un immobile diverso.**

La Corte ha ritenuto che questa questione sia pregiudiziale rispetto a quella sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli.

IN ATTESA DELLA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

MEF

Question time in Commissione VI Finanze

La questione posta in capo alla Corte Costituzionale suggerisce che i comuni adottino un atteggiamento di cautela nella attività di accertamento per le annualità sino al 2021

Gestione Contenzioso

Gestione del contenzioso in commissioni di merito

Sospensione invio atti

Gli atti creati per annualità 2017 e seguenti non vengono notificati in attesa di conoscere le indicazioni della Corte.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

L'istituto del **Ravvedimento Operoso** consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con una sanzione ridotta.

- Le caratteristiche principali di questo strumento sono le seguenti:

-è disciplinato dall'Articolo 13 del decreto legislativo 472/97.

-la misura delle sanzioni e degli interessi varia in funzione del ritardo nel pagamento

- è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.

- le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo.

- Pertanto le tipologie di ravvedimento a cui è possibile accedere sono le seguenti:

- 🕒 **Ravvedimento sprint (art. 13, comma 1, 3° periodo, D.Lgs 471/97):** per omesso/tardivo versamento sanato nei primi 14 giorni successivi alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un trentesimo (1/30) per ogni giorno di ritardo, cioè nella misura dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;
- 🕒 **Ravvedimento breve (art. 13, comma 1, lettera a), del D.Lgs 472/97):**per omesso/tardivo versamento sanato dal 15° giorno e fino al 30° successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un ventesimo (1/20), cioè pari all'1,5% dell'imposta;
- 🕒 **Ravvedimento medio (art. 13, comma 1, lettera a-bis, D.Lgs 472/1997):**per omesso/tardivo versamento, sanato dal 31° giorno e fino al 90° successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un diciottesimo (1/18), cioè pari all'1,67% dell'imposta;
- 🕒 **Ravvedimento lungo (art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs 472/97):**per omesso/tardivo versamento, sanato successivamente al 90° giorno e fino ad un anno dal versamento omesso, la sanzione è ridotta ad un ottavo (1/8), cioè pari al 3,75% dell'imposta;
- 🕒 **Ravvedimento entro due anni: (art. 13, comma 1, lettera b-bis), del D.Lgs 472/97):**per omesso/tardivo versamento, eseguito entro due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un settimo (1/7), cioè pari al 4,286% dell'imposta;
- 🕒 **Ravvedimento oltre due anni: (art. 13, comma 1, lettera b-ter), del D.Lgs 472/97):**per omesso/tardivo versamento, eseguito oltre due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un sesto (1/6), cioè pari al 5% dell'imposta;

Verificare i singoli regolamenti comunali per verificare se previsto il ravvedimento parziale

GRAZIE

Marco Tirabassi

0735/794548

tirabassim@comunesbt.it